

## Federazione Gilda-Unams Gilda degli Insegnanti

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna Telefono e fax 051 270479 e-mail: fgubologna@legalmail.it web: www.gildabologna.it



## Scheda mobilità 2022/2023 (a cura di G. Cadoni)

- Chi NON può presentare domanda di mobilità? Esistono dei blocchi per alcune categorie di docenti:
- a) blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore dall'a.s. 2019/20) PER EFFETTO DI TRASFERIMENTO: quando nella domanda di trasferimento/passaggio ottengo una scuola indicata puntualmente nella domanda (es. IC n. 1 Bologna), a meno che non stia utilizzando una precedenza e non ottenga il comune in cui la esercito o sia un perdente posto. Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualunque ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento; Non si applica ai docenti con precedenza. Questi docenti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o di utilizzazione.
- b) blocco dei 3 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado PER EFFETTO DI NOMINA IN RUOLO: Riguarda i docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018. Per loro il blocco è partito il 1 settembre 2019 per cui non potranno richiedere trasferimento o passaggio per 3 anni. Si ricorda, invece, che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati però entro il 31/8 (DDG 85/2018) e che hanno già svolto il FIT (contratto a TD ecc.) e riconfermati o no sulla scuola in cui hanno svolto il percorso, non rientrano nel blocco
- c) blocco dei 3 anni nella stessa scuola di assunzione PER EFFETTO DI NOMINA IN RUOLO: Riguarda tutti i neo assunti in ruolo a partire dal 1 settembre 2020. Il blocco riguarderà tutti, indipendentemente da quale canale saranno reclutati (GAE, Concorsi 2016, concorsi 2018 e successivi compresa la "call veloce" o la possibilità di inserirsi in coda al concorso 2018 in altra regione) e dal grado o ordine di scuola di assunzione. Il blocco, si ricorda, riguarda non solo i trasferimenti o i passaggi, ma anche le assegnazioni o utilizzazioni.

**Non sarà possibile**, inoltre, **fruire dell'art. 36 del CCNL Scuola** (incarico a tempo determinato in altro ordine di scuola o tipo di posto)

**Questi sono i blocchi previsti:** qualsiasi blocco, previsto da altre norme, continua ad essere derogato dal Contratto.

2. I docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 possono fare domanda di mobilità?: I docenti assunti negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 possono fare domanda di trasferimento per acquisire la titolarità.

Per l'anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale. La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste. Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza.

Al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.

3. I docenti immessi in ruolo da I fascia GPS potranno fare domanda di mobilità?: NO, tali docenti non sono a tempo indeterminato fino a quando non avranno superato il periodo di prova.
Potranno fare domanda di mobilità a partire dall'anno scolastico successivo alla conferma in ruolo.

- 4. Cosa accadrà ai docenti che verranno immessi in ruolo in futuro?: Per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.
  La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24.
- 5. Posso presentare domanda di mobilità per istituzioni scolastiche di altra provincia? Sì, tutti i docenti potranno presentare domanda di mobilità per istituzioni scolastiche di altra provincia.
- 6. Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede trasferimento nella provincia di titolarità e in altra provincia? Chi richiede sia istituzioni scolastiche della provincia di titolarità sia sedi di altre province dovrà presentare una sola domanda.
- 7. Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede sia trasferimento sia passaggio di cattedra o di ruolo? Chi presenta sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio di cattedra odi ruolo dovrà presentare due distinte domande.
- 8. Quale domanda dovrà presentare chi intende passare da posto di sostegno a posto comune? Se la domanda riguarda lo stesso ordine di scuola, il docente dovrà presentare domanda di trasferimento. Se, invece, si intende chiedere un posto comune in altro ruolo, si dovrà presentare domanda di passaggio di ruolo.
- 9. Cosa accadrà, dal prossimo anno scolastico, se otterrò il trasferimento/passaggio di cattedra/passaggio di ruolo?: A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023 i docenti potranno presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.
- 10. Quali sono le fasi della mobilità? Per quanto riguarda la mobilità territoriale (trasferimenti) le fasi previste sono:
  - fase comunale;
  - fase provinciale;
  - fase interprovinciale.

I trasferimenti all'interno dello stesso comune precedono tutti i trasferimenti, mentre i trasferimenti all'interno della stessa provincia precederanno i trasferimenti tra province diverse.

La mobilità territoriale precederà la <u>mobilità professionale</u> (PASSAGGI DI CATTEDRA = passaggio da una classe di concorso ad un'altra all'interno dello stesso ordine di scuole ; PASSAGGI DI RUOLO = passaggio da un ordine di scuola ad un altro ordine di scuola).

Per poter richiedere la mobilità professionale <u>occorre aver superato l'anno di prova</u> ed <u>essere in</u> <u>possesso dell'abilitazione specifica</u> per la classe di concorso o per il tipo di posto richiesti.

- 11. Quante preferenze si possono indicare nella domanda? È possibile esprimere fino a 15 preferenze: tra queste, si possono indicare anche tutte e 15 istituzioni scolastiche specifiche (della stessa o di altra provincia) o, anche, comuni, distretti o intere province, ma in numero totale di 15. NON ESISTONO PIÙ GLI AMBITI TERRITORIALI.
  - Si può indicare **ANCHE UNA SOLA PREFERENZA**: se non si otterrà quanto richiesto si manterrà l'attuale sede di titolarità.
- **12. Cosa accade se si ottiene una delle scuole specifiche richieste?** Il docente che ottiene la titolarità su scuola a seguito di domanda volontaria di trasferimento o passaggio, avendo espresso una

- richiesta puntuale di scuola, <u>non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo</u>. **Lo stesso vale** per chi chiede di passare **da posto di sostegno a posto comune** (o viceversa) e **per** chi ottiene **il passaggio di cattedra o di ruolo** su sede **specificatamente richiesta**.
- 13. Cosa accade se si ottiene, nella fase comunale dei trasferimenti, una delle scuole appartenenti ad un distretto sub-comunale indicato con preferenza sintetica? Il docente che, nell'ambito della fase comunale, ha espresso come preferenza un distretto sub-comunale ed ottiene la titolarità su una scuola del distretto indicato, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
- 14. Quali docenti non sono tenuti al vincolo triennale nella scuola ottenuta per trasferimento? I docenti per i quali non si applica il vincolo triennale sono i docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI (Legge 104, soprannumerari, coniuge di militare, ...), nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza ed i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- 15. Come verranno prese in considerazione le preferenze espresse nella domanda? Le preferenze espresse verranno esaminate secondo l'ordine con il quale sono state indicate nella domanda. Chi, per esempio, lavora in provincia di Ferrara e vuole rientrare in provincia di Bologna, ma nello stesso tempo vuole ottenere una sede più comoda in provincia di Ferrara, potrà indicare PRIMA sedi o comuni/distretti della provincia di Bologna e, A SEGUIRE, eventuali sedi più comode della provincia di Ferrara.
  - La maggiore possibilità di ottenere una sede nel caso di trasferimento (o di passaggio) interprovinciale è quella di utilizzare codici sintetici (distretti o comuni) e optare anche per cattedre formate su due o più scuole.
- 16. Cosa accade se un docente indica tra le preferenze un codice sintetico ed un altro (anche con minor punteggio) indica una specifica scuola di quella provincia? Se si esprime una <u>preferenza sintetica</u> (comune, distretto, provincia), al docente viene assegnata la titolarità nella prima sede disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.
  - Ma poiché CON LA PREFERENZA SINTETICA SI RICHIEDONO TUTTE LE SCUOLE comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata ad un eventuale docente che l'abbia richiesta con indicazione specifica o più circoscritta a livello territoriale, anche se in possesso di punteggio inferiore.
  - Al docente che ha espresso la **preferenza sintetica viene assegnata la successiva sede** disponibile all'interno della preferenza sintetica espressa.
- **17. Si può presentare sia domanda di mobilità territoriale sia di mobilità professionale?** <u>Sì</u>. In questo caso si devono **presentare distinte domande**.
  - In caso di richiesta contestuale di **trasferimento** e di **passaggio di cattedra** si deve specificare a quale dei due movimenti si vuole dare la precedenza. Se non si danno indicazioni, prevale il passaggio di cattedra.
  - Se si fa domanda di **passaggio di cattedra per diverse classi di concorso** si segue l'ordine di priorità indicato dal docente.
  - In caso di presentazione di domanda di **trasferimento**, di **passaggio di cattedra** e di **passaggio di ruolo**, il conseguimento del passaggio di ruolo annulla la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

- 18. Quanti posti verranno riservati alla mobilità interprovinciale e quanti alla mobilità professionale?
  - Al termine dei trasferimenti all'interno della stessa provincia, i posti residui verranno così distribuiti:
  - **50** % dei posti riservati alle prossime <u>immissioni in ruolo</u>
  - **25** % dei posti riservati ai <u>trasferimenti tra province diverse</u>
  - **25** % dei posti riservati alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).
- 19. Cosa accade ai docenti che sono individuati come soprannumerari? I titolari su scuola che dovessero essere individuati soprannumerari (se già non hanno fatto domanda volontaria) dovranno presentare domanda di trasferimento e potranno esprimere sia specifiche istituzioni scolastiche sia comuni o distretti.
  - Se trasferiti d'ufficio (non presentando domanda) possono essere assegnati ad una scuola viciniore secondo le tabelle di viciniorietà o in soprannumero nell'ambito di precedente titolarità o servizio.

    Domanda di trasferimento condizionata: i docenti soprannumerari possono presentare "domanda di trasferimento condizionata". In sostanza, nel modello di domanda di mobilità, qualora nella scuola di titolarità si riformi la cattedra, si può (secondo determinate modalità) indicare la volontà di poter rientrare nella scuola nella quale si è risultati in soprannumero.
- **20.** Quali documenti si devono presentare? Tutta la documentazione va allegata in forma digitalizzata in Istanze on line. Solo la documentazione di tipo sanitaria va consegnata su carta alla scuola di servizio (si consiglia di inserirla anche a corredo della domanda).
  - La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà in base alle **tabelle di valutazione** allegate al contratto. Chi presenta domanda di trasferimento o passaggio deve necessariamente leggere attentamente le tabelle di valutazione, individuare i titoli posseduti, dichiararli nel modulo domanda e autocertificarli attraverso l'apposito allegato.

Chi richiede il trasferimento e il passaggio **documenterà una sola domanda**. Nella seconda domanda farà riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Le certificazioni sono sostituite da dichiarazioni personali scritte su file. Alcuni esempi:

- Per documentare il servizio deve essere utilizzato l'Allegato D (diverso per Scuole Infanzia/Primaria e per Scuole Secondarie). Anche quest'anno scolastico si attribuisce lo stesso punteggio sia al servizio di ruolo sia al servizio non di ruolo o in altro ruolo (6 pt per ciascun anno scolastico con servizio di almeno 180 gg – anche non continuativi – oppure con servizio svolto ININTERROTTAMENTE dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
- Per documentare la continuità di servizio (almeno 3 anni di ruolo, esclusi l'anno di immissione in ruolo e l'anno in corso, nella scuola di attuale titolarità) deve essere utilizzato l'allegato F (docenti).
- Chi presenta domanda di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo dovrà utilizzare
   l'allegato relativo al possesso dell'abilitazione specifica per il tipo di posto o per la/le classe/i di concorso richiesta/e.
- L'idoneità in concorso e tutti i titoli culturali posseduti (seconde lauree, specializzazioni post lauream, ulteriore laurea triennale, corsi di perfezionamento o masters di almeno 1500 ore, 60 CFU, di durata annuale e con esame finale. corsi CLIL, ecc.) possono essere sostituiti da dichiarazione personale.
  - I TITOLI DI ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO (prima laurea, abilitazioni, specializzazione sul sostegno) NON SI VALUTANO.

- La dichiarazione della residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento per esigenze di famiglia (SOLO PER MOBILITÀ TERRITORIALE) deve riportare anche la data di decorrenza della residenza stessa che deve essere precedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell'ordinanza sulla mobilità; si dovrà sempre dichiarare lo stato civile (celibe, nubile, coniugato, vedovo o separato legalmente o divorziato) e lo stato di parentela con la persona cui ci si vuole ricongiungere.
- Quando si dichiara **l'esistenza di figli minorenni**, **si dovrà sempre indicare la data di nascita** degli stessi.

Le certificazioni mediche (precedenze relative alla legge 104/92) non possono essere sostituite da dichiarazioni personali, vanno compilate su carta e consegnate a scuola (ne consigliamo l'inserimento anche in Istanze on line).